



COMUNE DI CINTE TESINO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 38 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BUFFA ANGELO - Sindaco -

BIASION MATTIA

BUSANA CESARE

BUSANA PAOLA

CASATA GINO

CECCATO FERDINANDO

LOCATELLI UGO

MEZZANOTTE ANDREA

MEZZANOTTE MIRCO

MOLINARI GIULIANO

PASQUAZZO LUCA

TESSARO ANNALISA

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Angelo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che la legge 21.12.2005 n. 270 “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” entrata in vigore il 31.12.2005 prevede all’art. 10 una rilevante innovazione e cioè che, nel sostituire l’art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, e cioè entro il 30 gennaio 2006, dovrà essere costituita la Commissione elettorale comunale.

Atteso che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dal secondo comma dell’art. 10 della citata legge n. 270/2005, dovrà essere composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri.

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all’atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa.

Richiamato l’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, come sostituito dall’art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270 che recita: *“per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, comunque tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età”*.

Rilevato che con legge di conversione del D.L. 3.1.2006, n. 1 sono state apportate modifiche all’art. 12 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, così come modificato dalla legge 21.12.2005, n. 270, in particolare è stato previsto che la Commissione elettorale comunale nei comuni con meno di 15.000 abitanti si componga da tre membri oltre al Sindaco e non più da quattro. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”

Atteso che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 21.12.2005 n. 270, si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione elettorale comunale che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune.

Visto:

- la legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10;
- il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli espressi, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile del servizio demografico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, e dal responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270.

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti effettivi, è il seguente:

- schede raccolte n. 11
- schede bianche n. 0
- schede nulle n. 0

Hanno ottenuto voti:

Casata Gino n. 4

Tessaro Annalisa n. 4

Mezzanotte Andrea n. 3

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti supplenti, è il seguente:

- schede raccolte n. 11
- schede bianche n. 0
- schede nulle n. 0

Hanno ottenuto voti:

Pasquazzo Luca n. 4

Busana Paola n. 4

Locatelli Ugo n. 3

Ritenuto che, in considerazione dell'urgenza di assicurare la piena operatività della Commissione elettorale comunale, ricorrano i presupposti di cui all'art. 79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DELIBERA

1. di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale i signori:

Casata Gino

Tessaro Annalisa

Mezzanotte Andrea

2. di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori:

Busana Paola

Pasquazzo Luca

Locatelli Ugo

3. di dichiarare, con separata votazione il cui esito proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori, è il seguente: voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. succitato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Buffa Angelo

IL SEGRETARIO

Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **15/12/2015** al **25/12/2015** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.